



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Class. 34.43.01 fasc. 20.7.3/2019

All'Ufficio di Gabinetto
del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale [ID_VIP: 4638]
(cress@pec.minambiente.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione autorizzazioni ambientali
Servizio VIA e VIncA
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Oggetto: **BRINDISI: “Centrale termoelettrica di Brindisi: impianto di produzione con motori a gas”.**
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.
Proponente: Società A2A Energiefuture S.p.A.
Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS
[ID_VIP:4638]
(ctva@pec.minambiente.it)

Al Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio
per le province di Brindisi, Lecce e Taranto
(mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it)



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”.

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali*”.

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208*”, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell’11/02/2016).

CONSIDERATO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”, registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236, la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169.

VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale*”.

CONSIDERATO che l’allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

contemporanee (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO che la **Società A2A Energiefuture S.p.A.**, con nota prot. n. 2019-AEF-000341-P del 23/04/2019, ha presentato l'istanza per l'avvio del procedimento di VIA ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D.Lgs. n. 104/2017, relativa al progetto di un impianto di produzione con motori a gas nella Centrale di Brindisi Nord, denominato "**Centrale termoelettrica di Brindisi: impianto di produzione con motori a gas**".

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.R.U.U. 0011832 del 11/05/2019, ha provveduto a verificare la conformità della documentazione trasmessa a corredo della summenzionata istanza di VIA alle previsioni degli articoli 22 e 23, co. 1, del D. Lgs. 152/2006, comunicando quindi la procedibilità dell'istanza e l'avvenuta pubblicazione (ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D.Lgs. n. 152/2006) nel proprio sito web della documentazione trasmessa con la suddetta istanza.

CONSIDERATO che la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, con nota prot. n. 13797 del 15/05/2019, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto di comunicare le proprie valutazioni in merito all'intervento di cui trattasi.

CONSIDERATO che, con nota prot. 1397 del 01/11/2019, la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto** ha trasmesso le proprie valutazioni in merito al progetto di cui trattasi, esprimendo un parere favorevole con prescrizioni alla dichiarazione della compatibilità ambientale dell'intervento.

CONSIDERATO che, con il suddetto parere, sono state dettate alcune prescrizioni riferite alla fascia di rispetto del Fiume Grande – ritenuto vincolato ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 42/2004, anche nel tratto interferito dall'intervento - al fine di superare alcune criticità evidenziate nello stesso parere.

CONSIDERATO che la **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 1116 del 13/01/2020, ha invitato la competente Soprintendenza ABAP a voler esprimere nuovamente le proprie valutazioni tenendo conto di quanto di seguito evidenziato:

< (...) Il parere di cui alla predetta nota è stato formulato non tenendo conto della *Deliberazione della Giunta Regionale Puglia n. 1503 del 24/07/2014 (avente a oggetto "Approvazione dell'elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici, ai sensi dell'art. 142 comma 3 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42")*, che ha determinato la irrilevanza ai fini paesaggistici del tratto terminale del Fiume Grande (identificato nel PPTR con id LE0037) in quanto "risulta fortemente e totalmente artificializzato nonché confinato, su entrambe le sponde, da strutture industriali pesantemente impattanti sul paesaggio", essendo tale tratto localizzato nella zona industriale di Brindisi, tra le strutture della centrale elettrica di Brindisi Nord (cfr.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

pagg.12 e 13 della Deliberazione della giunta regionale Puglia n. 1503 del 24/07/2014).(…) >.

CONSIDERATO che, con nota prot. 3742 del 19/02/2020, la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto** ha espresso il seguente e definitivo parere endoprocedimentale:

<In riferimento al progetto in argomento,

- **vista** la nota prot. n. 13971 dell'11/07/2019, con la quale questa Soprintendenza ha già reso il parere endoprocedimentale di competenza richiesto da codesta DG ABAP – Servizio V;
- **vista** la nota prot. 1982 del 29/01/2020, acquisita agli atti al prot. 2339 del 04/02/2020, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso a codesta DG e alla Scrivente l'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica inerente il progetto in oggetto;
- **preso atto** di quanto comunicato da codesto servizio in relazione ai contenuti della DGR n. 1503 del 24/07/2014 che ha determinato la irrilevanza ai fini paesaggistici del tratto terminale di Fiume Grande (identificato nel PPTR con id LE0037), ubicato nella zona industriale sud di Brindisi, chiedendo al contempo alla Scrivente di esprimere nuovamente il parere di competenza endoprocedimentale;

questa Soprintendenza trasmette le valutazioni di propria competenza, in ottemperanza alla Circolare n. 5/2010 della DG/PBAAC, riformulate alla luce della determinazione di cui alla sopracitata DGR 1503/2014.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

Il progetto in esame riguarda l'installazione di n. 8 motori endotermici alimentati a gas naturale, aventi una potenza termica di combustione complessiva di circa 301 MWt, in luogo degli attuali gruppi di generazione 3 e 4, alimentati a carbone, che saranno dismessi.

1.1 Beni paesaggistici

1.1.a. INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DEI DECRETI DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

L'area oggetto di intervento non ricade nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

1.1.b. INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI AREE VINCOLATE OPE LEGIS AI SENSI DELL'ARTICOLO 142 DEL CODICE

L'area oggetto di intervento interferisce con i seguenti beni paesaggistici vincolati ope legis:

- art. 142, co. 1, lett. a) - i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

1.1.c. INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIGENTI -"PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR)

In Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015.

L'area di intervento interferisce con i Beni Paesaggistici di seguito elencati.

Componenti idrologiche

• BENI PAESAGGISTICI (BP)

Territori costieri - tutelati per legge ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., (il vincolo è riferito alla fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia), per il quale vigono le prescrizioni di cui all'art. 45 delle NTA del PPTR;

1.1.d. NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO GRAVANTI NELL'AREA DI INTERVENTO

Per i beni paesaggistici sopra evidenziati, vigono le seguenti specifiche prescrizioni di cui alle NTA del PPTR: Art. 45 delle NTA del PPTR - Prescrizioni per i "Territori costieri" e i "Territori contermini ai laghi".



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Si riportano stralci di tale articolo in base al quale non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:

2.a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesaggistico/ambientali;

2.a4) trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive che garantiscano permeabilità;

2.a5) eliminazione dei complessi vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale.

Sono ritenuti ammissibili, nel rispetto di tutto quanto contemplato dalla norma, i seguenti piani, progetti e interventi:

3.b1) - trasformazione di manufatti legittimamente esistenti, esclusa la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, fatta eccezione per le attrezzature balneari e consentendo comunque per ogni tipo di intervento l'adeguamento sismico purché detti piani e/o progetti e interventi: siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica degli immobili; comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi; non interrompano la continuità naturalistica della fascia costiera, assicurando nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del mare nonché percorribilità longitudinale della costa; [...].

1.2 Beni architettonici

– CASTELLO ALFONSINO -FORTE A MARE - ISOLA DI S. ANDREA

L'immobile è sottoposto a tutela con provvedimento diretto D.D.R. 07.10.2010.

– EX-MAGAZZINO MONTECATINI

L'immobile, sito nell'area di pertinenza dell'Autorità Portuale è sottoposto a tutela con provvedimento diretto D.M. 07.04.1997.

– STAZIONE MARITTIMA

L'immobile, sito nell'area di pertinenza dell'Autorità portuale, è tutelato ope legis ai sensi dell'art. 10 del Codice.

– "IDROVORO DI BONIFICA (fg.59, p.lla 5).

L'immobile, di proprietà demaniale è tutelato ope legis ai sensi dell'art. 10 del Codice. Trattasi di un monumento di assoluto pregio, un manufatto della bonifica sorto agli inizi del Novecento lungo il percorso di Fiume Grande e in virtù della presenza dello stesso. Si evidenzia in proposito che il corso del Fiume Grande nel tratto terminale si ramifica e si caratterizza per due sbocchi a mare: uno corrispondente al corso principale del fiume ed uno corrispondente all'estesa area umida che si sviluppa ad est dello stesso, confluendo anch'essa in mare attraverso un ulteriore ponte sottostante via Albert Einstein. Un'ulteriore ramificazione del fiume termina proprio nell'impianto idrovoro risalente ai tempi della bonifica, elemento che sancisce la continuità naturale, ed imprescindibile, tra fiume e mare, inserendosi armonicamente nel fitto canneto che affianca il corso del fiume per lunghi tratti lungo il suo percorso e nelle ramificazioni di foce.

Il presente elenco è da ritenersi non esaustivo, in quanto limitato ai beni in rapporto di intervisibilità e/o ubicati nel perimetro dell'area portuale.

1.3 Beni archeologici

Nessun vincolo nell'area direttamente interessata.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

Come già riferito, il progetto in esame riguarda l'installazione di 8 motori endotermici alimentati a gas

naturale, aventi una potenza termica di combustione complessiva di circa 301 MWt, in luogo degli attuali gruppi di generazione 3 e 4. L'area di intervento è ubicata nel perimetro della centrale esistente, che occupa nella sua totalità una superficie di 225.502 mq, e si affaccia sulla sponda meridionale del porto esterno di Brindisi, a ovest di Fiume Grande. Nella parte più a sud sono ubicati due serbatoi di grandi dimensioni (contigui ad altri due analoghi ubicati a loro volta a sud e non rientranti nel perimetro di intervento).

Il progetto prevede l'esecuzione delle seguenti opere:

- demolizione di diversi manufatti ubicati nell'area che ospita i due serbatoi più a nord (locale pompe, serbatoio gasolio da 240 mc, serbatoio olio combustibile da 50.000 mc). L'area di intervento interferisce in parte sia con la fascia dei Territori Costieri che con il Fiume Grande;
- realizzazione della nuova sezione di generazione di energia elettrica a motori, prevista nell'area dove attualmente si trovano i serbatoi e il locale pompe dell'olio combustibile e il serbatoio del gasolio che si prevede di demolire; i motori saranno installati all'interno di un nuovo edificio in carpenteria metallica con pareti pannellate, di dimensioni circa 30 m x 72 m ed altezza di circa 16 m;
- realizzazione di otto camini, raggruppati in due gruppi da quattro, inseriti in una apposita struttura reticolare, con un'altezza di 30 m;
- realizzazione di alcuni edifici e cabinati minori quali l'edificio quadri elettrici e controllo (strutturato su un singolo piano suddiviso in tre corpi, con dimensioni in pianta di 37,8 m x 6,4 m), tettoie e corpi edilizi secondari (cabinati per l'installazione di serbatoi, pompe, compressori ed altre apparecchiature elettromeccaniche e un cabinato per l'alloggiamento di sistemi di analisi in continuo dei fumi);
- realizzazione di opere interrato, quali un cavidotto di connessione alla Rete Elettrica ed un gasdotto di connessione al punto di consegna SNAM, senza sviluppo fuori terra.

2.1 Beni paesaggistici

L'interferenza degli interventi di nuova realizzazione in progetto con le aree vincolate è da verificare alla luce di quanto riportato nel presente paragrafo.

2.1.1 - Coerenza con l'art. 45 delle NTA del PPTR

Prescrizioni per i "Territori costieri" e per i "Territori contermini ai laghi"

La verifica di coerenza/compatibilità con l'art. 45 condotta nell'analisi paesaggistica alla base del progetto, ha portato alla conclusione che le opere interferenti con il vincolo "Territori costieri" consistono nella mera demolizione di manufatti esistenti (in quanto le nuove realizzazioni sono previste su sedime esterno al suddetto vincolo), attività quest'ultima consentita dallo stesso articolo.

CRITICITÀ: risulta indispensabile conoscere quale sia la previsione di caratterizzazione delle aree oggetto di dismissione dei manufatti ricadenti nella fascia dei "Territori costieri", e quali siano gli interventi di sistemazione/finitura previsti a seguito delle previste demolizioni.

2.1.2 - Impatti verificati

La realizzazione del progetto in esame non comporta sostanziali modifiche alla connotazione industriale dell'area interessata in quanto i nuovi manufatti si inseriscono all'interno del perimetro dell'area industriale esistente e sono di fatto intercluse da altri manufatti esistenti. I fotoinserti realizzati, tuttavia, mostrano l'emergenza in altezza delle opere di progetto rispetto all'attuale sky-line: si fa riferimento sia alla linea di colmo del capannone che all'inserimento dei nuovi otto camini. Si ritiene tuttavia che tali opere, stante le misure di compensazione paesaggistica proposte (demolizione di altri manufatti e rifiniture cromatiche proposte) e la particolare ubicazione delle stesse (intercluse da altri manufatti esistenti), possa essere ragionevolmente assorbita dal contesto, in quanto non muta la percezione d'insieme dei luoghi a lunga distanza o a distanza ravvicinata e il rapporto di intervisibilità esistente tra il sito industriale e il contesto paesaggistico di riferimento, caratterizzato anche dalle emergenze monumentali elencate nel precedente paragrafo 1.2.



2.1.3 - Impatti potenziali

L'intervento descritto non produce impatti potenziali ulteriori rispetto a quelli già esistenti dovuti alla presenza dell'insediamento industriale, in quanto le opere di progetto non comportano un aggravio ulteriore agli elementi naturalistici e paesaggistici presenti nel contesto di riferimento.

2.1.4 - Valutazioni circa la qualità dell'intervento

Alla luce di tutto quanto riferito, si ritiene che il progetto, oltre a richiedere un approfondimento della verifica di coerenza con la normativa paesaggistica vigente, evidenzia profili di possibile miglioramento dell'inserimento paesaggistico in quanto non prevede l'utilizzo di sistemi e tecnologie di ingegneria naturalistica, né è contemplata in maniera esplicita quali siano le opere di trasformazione del suolo previste nelle aree interferenti con il bene paesaggistico Territori costieri. La prevista demolizione di manufatti industriali dismessi e l'arretramento dei manufatti di nuovo inserimento rispetto ai suddetti beni paesaggistici, tuttavia, sono da considerarsi di per sé interventi di compensazione paesaggistica.

2.2 Beni architettonici

Si fa presente che eventuali modifiche della vegetazione spondale di Fiume Grande in corrispondenza dell'idrovoro di Bonifica comporterebbero la trasformazione del rapporto esistente tra monumento e fiume, comportando una conseguente alterazione dei valori monumentali del manufatto sorto proprio in virtù della presenza del fiume, in corrispondenza della foce dello stesso.

2.3 Beni archeologici

Come evidenziato dalla relazione archeologica preliminare (all- F al SIA, elaborato BRP_GTP_10002_IMAG_07), l'intervento in esame interessa un'area all'interno di un impianto industriale presente dagli anni '70 del novecento, oggetto di manomissioni per la realizzazione di fondazioni, sottoservizi e impianti interrati di vario tipo in quasi mezzo secolo di attività. Non risultano dati su rinvenimenti archeologici all'interno del sito di intervento, nonostante la densità di segnalazioni archeologiche nell'area del porto di Brindisi e sulle coste adiacenti, pertanto il potenziale archeologico risulta basso/nullo; i nuovi impianti in progetto, inoltre, saranno realizzati su rilevato in quanto l'area dove sarà realizzata la nuova sezione di generazione a motori è più bassa rispetto al piano di calpestio circostante e gli scavi saranno limitati all'eventuale intervento di rinforzo dei muri di contenimento e alla posa di reti fognarie, del gasdotto e del cavidotto di connessione alla stazione AT 380 Kv, in una zona già fortemente trasformata rispetto all'assetto originario dei luoghi, con significative manomissioni del sottosuolo.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DI COMPETENZA

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree di intervento, a conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di seguito elencate dal n. 1 al n. 2, impartite al fine di superare le criticità evidenziate in narrativa:

- 1. le trasformazioni di suolo eventualmente ricadenti nel bene paesaggistico normali dall'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 Territori Costieri, dovranno prevedere l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive che garantiscano permeabilità, nel rispetto di quanto normato dall'articolo 45 delle NTA del PPTR;*
- 2. non dovranno essere realizzate opere di rimozione della vegetazione arborea o arbustiva presenti lungo le sponde di Fiume Grande, in corrispondenza dell'idrovoro di Bonifica >.*

CONSIDERATO che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, della Direzione generale ABAP, dopo aver acquisito il parere endoprocedimentale prot. n. 13971 dell'11/07/2019 della competente Soprintendenza ABAP (posto che le valutazioni in merito agli aspetti inerenti la tutela del patrimonio culturale archeologico non sono mutati rispetto a quelli inoltrati con il parere endoprocedimentale della medesima Soprintendenza ABAP del 19/02/2020 e sopra riportato), con nota prot. interno n. 11390 del 27/03/2020, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:



<Si fa seguito alle note di codesto Servizio prot. n. 11333 del 25/05/2019 e n. 1116 del 13/01/2020, nonché alla nota prot. n. 13971 dell'11/07/2019 con cui la competente SABAP per le province di Brindisi Lecce e Taranto (di seguito "Soprintendenza") trasmette il proprio parere in merito ai lavori in oggetto.

Per quanto concerne la tutela archeologica, la Soprintendenza fa presente che dall'esame della documentazione progettuale ed in particolare della "Relazione Archeologica Preliminare" si evince che l'area interessata dagli interventi si colloca all'interno di un impianto industriale realizzato negli anni '70 del Novecento, la realizzazione del quale ha comportato l'esecuzione di numerosi lavori di scavo per la realizzazione di fondazioni, di sottoservizi e di impianti nel corso degli anni. La situazione di diffusa manomissione del sedime e l'assenza di dati relativi a rinvenimenti archeologici all'interno del sito stesso portano a considerare un coefficiente di rischio basso/nullo. Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di nuovi impianti su rilevato, e di nuovi motori su una superficie a quota inferiore già interessata da apprestamenti industriali preesistenti. In considerazione di tali caratteristiche progettuali la Soprintendenza sottolinea che le attività di scavo previste saranno marginali e "in una zona già fortemente trasformata rispetto all'assetto originario dei luoghi".

Si richiama comunque, nell'ambito dei lavori di scavo previsti ("eventuale intervento di rinforzo dei muri di contenimento e [...] posa di reti fognarie, del gasdotto e del cavidotto di connessione alla stazione AT 380 Kv"), al rispetto del dettato dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 in merito alle eventuali scoperte fortuite, con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione alla Soprintendenza e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si concorda con il parere favorevole alla realizzazione del progetto espresso dalla Soprintendenza >.

CONSIDERATO quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP con il parere sopra trascritto, ha verificato il quadro vincolistico di cui al patrimonio culturale e il paesaggio nell'area relativa all'intervento.

CONSIDERATE le osservazioni del pubblico trasmesse e pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul proprio sito web: dell'Associazione Legambiente Brindisi; della Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia; dell'Ente ARPA Puglia; dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Brindisi; del Comune di Brindisi - Settore Ambiente e Igiene Urbana.

VALUTATO che le suddette osservazioni non attengono alle competenze di questo Ministero, fatto salvo per quanto osservato dall'Associazione Legambiente Brindisi, che, tra le altre criticità riferite al progetto, rileva che: "... Il progetto fisicamente non sembra entrare in contrasto con quanto descritto e disposto nel PPTR, ma è indiscutibile l'impatto paesaggistico, in primo luogo visivo, che le opere da realizzare e la costruzione di otto ciminiere di trentasette metri ciascuna rispetto al livello del mare, rappresentino un significativo impatto paesaggistico ed uno 'schermo' rispetto alla 'godibilità' del paesaggio e dei suoi elementi portanti, con primario riferimento al porto", elemento valutato dalla competente Soprintendenza ABAP nei propri pareri endoprocedimentali, in particolare in quello del 19/02/2020 sopra ripotato (cfr. paragrafi 2.1.2 e 2.1.3), come anche, di seguito, nel presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATO che gli interventi proposti con l'istanza di cui trattasi sono localizzati all'interno dell'area dell'esistente Centrale termoelettrica Brindisi Nord, nel cosiddetto polo energetico, e che consistono nelle seguenti opere:

- demolizione di diversi manufatti ubicati nell'area che ospita i due serbatoi più a nord (locale pompe, serbatoio gasolio da 240 mc, serbatoio olio combustibile da 50.000 mc). I manufatti da demolire ricadono parzialmente nell'area tutelata *ex lege* ai sensi dell'art. 142, co.1 lett. a del D. Lgs. 42/2004;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- realizzazione della nuova sezione di generazione di energia elettrica, costituita da 8 motori endotermici, alimentati a gas naturale, prevista nell'area dove attualmente si trovano i serbatoi e il locale pompe dell'olio combustibile e il serbatoio del gasolio che si prevede di demolire; i motori saranno installati all'interno di un nuovo edificio in carpenteria metallica con pareti pannellate, di dimensioni circa 30 m x 72 m ed altezza di circa 16 m;
- realizzazione di otto camini (uno per ciascun motore), raggruppati in due gruppi da quattro, inseriti in una apposita struttura reticolare, con un'altezza di 30 m;
- realizzazione di alcuni edifici e cabinati minori quali l'edificio quadri elettrici e controllo (strutturato su un singolo piano suddiviso in tre corpi, con dimensioni in pianta di 37,8 m x 6,4 m), tettoie e corpi edilizi secondari (cabinati per l'installazione di serbatoi, pompe, compressori ed altre apparecchiature elettromeccaniche e un cabinato per l'alloggiamento di sistemi di analisi in continuo dei fumi);
- realizzazione di opere interrato, quali un cavidotto di connessione alla Rete Elettrica ed un gasdotto di connessione al punto di consegna SNAM dedicato, da realizzare all'interno del perimetro della Centrale (cabinato 5m x5, in un'area recintata 15m x15).

CONSIDERATO, quindi, che il paesaggio dominante in cui si inseriscono gli interventi proposti è di tipo industriale, caratterizzato anche dalla presenza di camini segnalati ai fini della sicurezza del volo aereo con fasce alternate bianche e rosse alla sommità.

CONSIDERATO che la struttura di nuova realizzazione di maggiore rilevanza per dimensioni è il capannone principale al quale si aggiungono gli otto camini di altezza pari a 30 m e che tale struttura si realizzerà solo su una parte dell'area attualmente occupata dai due serbatoi che verranno preventivamente demoliti.

CONSIDERATO che, nel SIA, la Società proponente, al fine di valutare l'impatto paesaggistico delle opere da realizzare sul contesto, ha valutato e definito, dapprima la Sensibilità Paesaggistica dell'Area di Studio, sulla base della caratterizzazione dello stato attuale e dell'analisi vincolistica della medesima area, secondo tre componenti: componente morfologico strutturale (aspetti paesaggistici considerati: morfologia, naturalità, tutela, valori storico testimoniali dell'area); componente vedutistica (aspetto paesaggistico considerato: panoramicità dell'area) e componente simbolica (aspetto paesaggistico considerato: singolarità paesaggistica dell'area).

CONSIDERATO che, successivamente, la Società ha stimato il Grado di Incidenza Paesaggistica delle opere in progetto, valutato i seguenti parametri: l'incidenza morfologica e tipologica degli interventi (che tiene conto della conservazione o meno dei caratteri morfologici dei luoghi interessati dal progetto e dall'adozione di tipologie costruttive affini a quelle presenti nell'intorno, per le stesse destinazioni funzionali); l'incidenza visiva (effettuata attraverso l'analisi della variazione dell'ingombro visivo dei manufatti della Centrale a seguito della realizzazione dei nuovi manufatti) e l'incidenza simbolica (che considera la capacità dell'immagine progettuale di rapportarsi con i valori simbolici attribuiti dalla comunità al luogo) e quindi ha aggregato le valutazioni relative alla Sensibilità Paesaggistica dell'Area di Studio con il Grado di Incidenza Paesaggistica delle opere, ottenendo l'Impatto Paesaggistico del progetto (cfr. pgg.138 – 140 e 147- 148 del SIA).

CONSIDERATO che, a seguito di dette analisi, l'Area di studio considerata è stata ritenuta di valore "Medio-Basso/Basso", l'incidenza visiva è stata valutata "Bassa" (a seguito di verifiche effettuate da punti di vista significativi anche attraverso l'elaborazione di fotoinserti) e l'incidenza simbolica "Nulla", data la localizzazione dell'intervento proposto all'interno della CTE A2A Energiefuture Brindisi Nord, già inserita in un complesso industriale di dimensioni molto estese, che da tempo connota il paesaggio e lo skyline dell'area a sud del porto di Brindisi.

CONSIDERATO che dall'aggregazione della "Sensibilità Paesaggistica" dell'Area di Studio con il "Grado



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

di Incidenza Paesaggistica” delle opere proposte, tenuto conto delle scelte progettuali adottate per le nuove strutture, tese a conseguire un loro corretto inserimento paesaggistico tramite l’utilizzo del colore a trame orizzontali a spessore variabile, per i volumi di maggiori dimensioni, e di colorazioni omogenee per le volumetrie minori, la Società proponente conclude che *“considerata la natura dell’intervento e la sua collocazione, è possibile ritenere che il progetto di realizzazione non determini impatti paesaggistici significativi”*.

RITENUTO di condividere le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere del 19/02/2020 sopra riportato, laddove riferisce che *“...L’intervento descritto non produce impatti potenziali ulteriori rispetto a quelli già esistenti dovuti alla presenza dell’insediamento industriale, in quanto le opere di progetto non comportano un aggravio ulteriore agli elementi naturalistici e paesaggistici presenti nel contesto di riferimento”* e che, sebbene i fotoinserimenti elaborati dalla Società proponente mostrano, in particolare, l’emergenza in altezza dei nuovi camini rispetto all’attuale sky line, le opere in progetto sono assorbite dal contesto *“...in quanto non muta la percezione d’insieme dei luoghi a lunga distanza o a distanza ravvicinata e il rapporto di intervisibilità esistente tra il sito industriale e il contesto paesaggistico di riferimento, caratterizzato anche dalle emergenze monumentali”* elencate nel medesimo parere.

Figura 4.3.8.2.1.4.1c (1di2) Fotoinserimento da PV1, Viale Ettore Maiorana – Stato Attuale



Figura 4.3.8.2.1.4.1c (2di2) Fotoinserimento da PV1, Viale Ettore Maiorana – Stato di Progetto



03/04/2020



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Figura 4.3.8.2.1.4.1d (1d12) Fotoinserimento da PV2, Via Enrico Fermi – Stato Attuale



Figura 4.3.8.2.1.4.1d (2d12) Fotoinserimento da PV2, Via Enrico Fermi – Stato di Progetto



Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato riguardo alle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per l'intervento in oggetto e per le valutazioni sopra descritte, tra le quali le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere sopra riportato; considerate le valutazioni esposte nel contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di stretta competenza, esprime **parere tecnico istruttorio favorevole** alla dichiarazione di compatibilità ambientale per la realizzazione del progetto di un impianto di produzione con motori a gas nella Centrale di Brindisi Nord, denominato "**Centrale termoelettrica di Brindisi: impianto di produzione con motori a gas**", localizzato nel comune di Brindisi, precisando che la **Società A2A Energiefuture S.p.A.** deve osservare tutte le condizioni ambientali di seguito elencate dal n. 1 al n. 3:

- 1) La Società A2A Energiefuture S.p.A., con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, deve:
 - a) comunicare l'inizio dei lavori - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, inviando contestualmente il cronoprogramma delle attività - comprese quelle di impianto dei cantieri -, al fine di consentire eventuali sopralluoghi del personale del predetto competente Ufficio periferico del MiBACT;
Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione.
Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto.
- 2) La Società A2A Energiefuture S.p.A., entro sei mesi dall'esecuzione delle attività di caratterizzazione dell'area resa disponibile a seguito delle demolizioni dei serbatoi di olio combustibile e gasolio attualmente esistenti, deve:

- a) presentare un progetto di sistemazione dell'area libera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45 delle NTA del PPTR per le aree tutelate ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 42/2020. In particolare, le trasformazioni di suolo dovranno prevedere l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive che ne garantiscano la permeabilità.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto.

3) Si prescrive alla A2A Energiefuture S.p.A.:

- a) ai sensi dell'articolo 90, *Scoperte fortuite*, del D.Lgs. 42/2004, che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le attività di impostazione dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: *Patrimonio archeologico*), la quale se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione, richiedendo l'esecuzione di sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 42/2004, rimanendo a carico del proponente la redazione e realizzazione – con oneri a proprio carico – di un relativo progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;
- b) di rendere edotto il Direttore dei Lavori e le Ditte incaricate dei lavori di quanto già in carico alla suddetta Società A2A Energiefuture S.p.A. relativamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dal suddetto articolo 90 e, quindi dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo competente Ufficio periferico di questo Ministero.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto.

Il Responsabile del Procedimento

U.O.T.T. n. 5 - Arch. Carmela Iannotti

(tel. 06/6723.4566 – carmela.iannotti@beniculturali.it)



Il Dirigente del Servizio

Arch. Roberto Banchini

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Federica GALLONI

